



Comune di Portomaggiore

Piazza Umberto I, n. 5 - 44015
Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 122
del 28/03/2024

Settore/Servizio: Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Attività Sportive

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico indagine esplorativa per la concessione amministrativa da parte del Comune di Portomaggiore (Fe) del CAMPO DI CALCIO SITO IN MAIERO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che il Comune di Portomaggiore è proprietario di un impianto sportivo (campo di calcio) sito nella frazione di Maiero, censito al Catasto del Comune di Portomaggiore Foglio 88 -mappale 314 - cat D/6 - di una superficie complessiva di 13.800 mq, facente parte del patrimonio indisponibile dell'ente;
- che l'impianto presenta delle rilevanti limitazioni nell'utilizzo ragione per cui da diversi anni (da marzo 2017) non risultava utilizzato per l'esercizio di attività sportiva da alcuna società sportiva;
- che nel corso del 2023 in seguito a richieste di utilizzo del predetto impianto da parte di un'associazione sportiva dilettantistica, con apposite deliberazioni di Giunta Comunale G.C. 36 del 28/03/2023 e G.C. 82 del 8/08/2023, è stato concesso in via sperimentale l'utilizzo gratuito dell'area a rischio degrado con lo scopo di favorire occasione di socializzazione ed incontro nella frazione di Maiero;
- che a seguito di un ulteriore interessamento, con deliberazione G.C. 16 del 20/02/2024, è stato concesso il patrocinio del Comune di Portomaggiore all'Associazione Ultima Legione S.A.T per le attività sportive programmate nel 2024 unitamente all'utilizzo gratuito del Campo Sportivo di Maiero - Frazione di Portomaggiore - limitatamente al periodo dal 25/02/2024 - 31/03/2024, rimettendo al Dirigente del Settore Servizi alle persone, con il supporto del Settore Tecnico, l'individuazione di un iter più consono per consentire da aprile 2024 l'utilizzo continuativo da parte di Associazioni sportive del campo sportivo di Maiero nel rispetto della normativa in materia;

Dato atto che il Settore Tecnico ha elaborato un documento riportante le prescrizioni rispetto all'utilizzo dell'impianto che evidenziano come l'utilizzo sia limitato all'area esterna parzialmente recintata con preclusione agli immobili presenti nell'impianto;

Rilevato che da anni l'ente non è in grado per questioni di economicità e disponibilità di risorse umane ed organizzative, di garantire la gestione diretta dell'impianto al fine della fruizione da parte della collettività;

Rilevato che la normativa più attinente rispetto alla gestione degli impianti sportivi va ricercata nelle seguenti fonti:

- la Legge n. 86/2019 *"Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"*;
- il D.Lgs. n. 36/2021 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"*;
- il D.Lgs. n. 38/2021 *"Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi"* ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 6 che regola l'uso degli impianti sportivi che testualmente recita:
 - "1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
 2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente."
- il D.Lgs. n. 39/2021 *"Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi"*;

Dato atto che anche la Regione Emilia Romagna disciplina le modalità di affidamento con L.R. 31/05/2017 n. 8 avente ad oggetto “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.

Rilevato inoltre che sulla gestione degli impianti sportivi si è espressa l’ANAC con la Deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 in cui ha operato una distinzione tra:

1. **impianti con rilevanza economica** con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito - l’affidamento è qualificabile quale “*concessione di servizi*”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
2. **impianti privi di rilevanza economica** che devono essere sostenuti dall’ente - la gestione in tal caso è sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondata nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI “Regimi particolari di appalto”, sez. IV “Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione” (art. 140 e ss.), in quanto nell’Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, nella categoria “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura” è incluso il codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) “92610000-0” corrispondente ai “Servizi di gestione di impianti sportivi”,

Dato atto che l’ANAC precisa che “*Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all’art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35*”;

Rilevato che nel frattempo è intervenuto il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36 del 31/03/2023 ed, in particolare, l’art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure sotto soglia;

Dato atto che senza alcun dubbio l’eventuale gestione esternalizzata del campo sportivo di Maiero sarebbe comunque priva di rilevanza economica in quanto non si è in presenza di una redditività (*alias* utile d’impresa);

Dato atto che la stessa deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 chiarisce “Nel caso in cui l’ente debba concedere esclusivamente l’uso di spazi pubblici per consentire lo svolgimento di eventi, tale fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione del Codice, ma costituisce una concessione amministrativa di beni pubblici, da affidare comunque con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione (Corte dei conti, parere n. 4/2008, Cons. Stato, sez. VI, 30.09.2010, n. 7239; Cons. Stato, sez. VI, 25.01.2005, n. 168)”;

Sentito il Segretario generale dell’ente;

Ritenuto più attinente ricorrere al fine di garantire l’uso da parte di soggetti esterni potenzialmente interessati del campo sportivo di Maiero, allo strumento della “concessione amministrativa” in considerazione delle caratteristiche del bene e le finalità pubbliche che l’ente intende comunque perseguire;

Dato atto che l’amministrazione ricorre, dunque, allo strumento concessorio, attraverso in un’ottica collaborativa con il privato, per garantire alla collettività un migliore perseguimento degli interessi pubblici, i quali, altrimenti, non sarebbero garantiti dall’amministrazione con la propria organizzazione e i propri mezzi o, pur essendo garantiti, lo sarebbero in modo antieconomico, inefficace e inefficiente, in aperta violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione;

Dato atto che lo scopo dell’amministrazione è quello di promuovere l’attività sportiva quale occasione di socializzazione in particolar modo nelle frazioni che registrano fenomeni di abbandono ed isolamento;

Dato atto che parte della dottrina e della giurisprudenza riconducono le concessioni pubbliche nell’alveo degli accordi tra P.A. e privati di cui all’art. 11 legge n. 241/1990;

Dato atto che con delibera **C.C. n. 56 del 27/11/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato approvato con delibera **C.C. n. 65 del 18.12.2023** dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato che con delibera **G.C. n. 129 del 19.12.2023**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 - Assegnazione Risorse Finanziarie";

Dato atto che con delibera **G.C. n. 15 del 13/02/2024**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Visti i successivi atti integrativi e modificativi dei provvedimenti di cui sopra;

Dato atto che coerentemente con gli obiettivi contemplati nel PIAO 2024/2026 del Settore Servizi alle Persone c'è la volontà di valorizzare gli impianti sportivi;

Ritenuto di avviare una procedura ad evidenza pubblica riservata a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, legalmente costituiti, affiliati e riconosciuti dal CONI, finalizzata ad accogliere manifestazioni di interesse alla concessione amministrativa del campo di calcio sito nella frazione di Maiero per la durata di tre anni;

Dato atto che la presente determinazione non comporta costi diretti in capo all'ente;

Visto il Decreto Sindacale n.7 del 01/07/2021, con il quale il Sindaco ha incaricato della direzione del SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE del Comune di Portomaggiore il Dirigente a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in comando parziale al Comune di Portomaggiore, D.ssa Elena Bertarelli, a decorrere dal 01/07/2021;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n.165 del 15/05/2023, concernenti la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento;

Preso atto:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, in vigore presso il Comune;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;
- valutato irrisorio il valore del bene pubblico oggetto di concessione, costituendo lo stesso attualmente un costo per l'amministrazione in termini di manutenzione e messa in sicurezza al fine anche di scongiurare rischi di degrado;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato,

- 1) di avviare un'indagine esplorativa preliminare con riserva di valutare l'avvio di un confronto comparativo nel caso di manifestazione di interesse da parte di due o più soggetti al fine di disporre la concessione amministrativa del campo di calcio di Maiero per un periodo di 3 anni;

- 2) di approvare l'**allegato "Avviso pubblico indagine esplorativa per la concessione amministrativa da parte del Comune di Portomaggiore (Fe) del CAMPO DI CALCIO SITO IN MAIERO"**, allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale, riservato a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, affiliati o riconosciuti dal CONI;
- 3) di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore Servizi alle Persone;
- 4) di disporre la pubblicazione dell'avviso ed annessi allegati (anch'essi facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione) e di fissare un termine di ricezione delle manifestazioni di interesse di 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

F.to in Digitale
Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone
Elena Bertarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).